



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESECUZIONE IMMEDIATA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 14 SET 2017

**Oggetto: Adesione alla convenzione tra il comune di Palazzo Adriano e l'Arma dei Carabinieri per l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19,30 nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata ai sensi dell'art. 143, comma 12 del D.Lgs. 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/10/2016.

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La Iacona – Vice Prefetto	SI	—
2	Dr. Ferdinando Trombadore – Vice Prefetto Aggiunto	SI	—
3	Dr. Carmelo Fontana – Funzionario Economico-Finanziario	SI	—

Con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Dott. Giovanni Impastato

**Proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – Amministrativo e Servizi alla Persona**

*(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 26/07/2017)*

*il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto*

**Premesso che:**

- il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi;
- a tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;
- la Legione dei Carabinieri Sicilia – Stazione di Palazzo Adriano, in data 08/08/2017, con nota assunta a questo protocollo generale al numero 8060 del 09/08/2017, ha richiesto l'autorizzazione ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico del Comune per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

**Considerato che le finalità principali del servizio erogato tramite l'accesso alla banca dati sono:**

- a) rendere più agevole per l'Arma la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi;
- b) consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
- c) ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Arma, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

Visto lo schema di Convenzione, che in copia si allega;

Dato atto che l'adesione al presente schema di Convenzione non comporta alcun costo per l'Amministrazione;

Acquisiti i pareri necessari dei competenti Responsabili di Settore ai sensi della l.r. 48/91 e ss.mm.ii. e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno

- concedere l'accesso, in sola consultazione, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune alla Legione dei Carabinieri Sicilia – Stazione di Palazzo Adriano, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;
- sottoscrivere la Convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e la Legione dei Carabinieri Sicilia – Stazione di Palazzo Adriano;

Visti:

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
- Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
- Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
- Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL.;
- lo Statuto;

#### PROPONE

1. **Di concedere** l'accesso, in sola consultazione, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune alla Legione dei Carabinieri Sicilia – Stazione di Palazzo Adriano, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;
2. **Di dare** mandato al Responsabile del Settore I di sottoscrivere la Convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e la Legione dei Carabinieri Sicilia – Stazione di Palazzo Adriano e di porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;
3. **Di dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il Proponente  
**Responsabile del Settore I**  
(Ins. Giovan Battista Patrino)



Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30

Oggetto: Adesione alla convenzione tra il comune di Palazzo Adriano e l'Arma dei Carabinieri per l'accesso  
in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione.

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto esprime parere favorevole.

Palazzo Adriano, li 14.09.2014

Il Responsabile del Settore I  
Affari Generali e Servizi alla Persona  
(Ins. Giovan Battista Parrino)

Visto: Il Sovraordinato al Settore I  
(Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi)

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore II  
Servizio Economico e Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

Visto: Il Sovraordinato al Settore II  
(Dr. Alberto Nicolosi)



**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI NOME\_ENTE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI  
DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale del Comune di Nome\_Ente

**TRA**

il **Comune di Nome\_Ente**, rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a Comune\_Nascita il Data\_Nascita, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

(di seguito denominato **Comune**)

**E**


la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_

(di seguito denominata **Ente**)

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo**

- 1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.  
A tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici.
- 2) L'Ente, in qualità di amministrazione richiedente, in data gg/mm/aaaa ha richiesto l'autorizzazione ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico del Comune, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- 3) Visti i principali riferimenti normativi:
  - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
  - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
  - Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  - Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
  - Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
  - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
  - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
  - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
  - Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
  - Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
  - Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;
- 4) In considerazione di quanto sopra esposto il Comune autorizza l'Ente, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico informatizzato, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.
- 5) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione del Comune da parte dell'Ente, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.
- 6) Le finalità principali del servizio sono le seguenti:

- 
- a. rendere più agevole per l'Ente la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi.
  - b. consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali.
  - c. ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Ente, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

## Art. 2 – Modalità di accesso

1. Il servizio di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sito web istituzionale del Comune.  
Per un approfondimento dei servizi erogati e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l'accesso, si rimanda all'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all'attivazione e al monitoraggio dell'accesso di cui alla presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. \_\_\_\_\_.
3. Il rappresentante dell'Ente designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. \_\_\_\_\_ (indicare qualifica all'interno dell'organizzazione).
4. In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi di dati l'Ente:
  - a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
  - b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
  - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
  - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
  - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
  - f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'Ente dove viene utilizzato il servizio, l'Ente stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
  - g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
  - h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
  - i. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
    - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
    - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza:
      - identificazione univoca di una persona fisica;
      - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
    - prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
    - proteggere la procedura di autenticazione dell'utente dal rischio di intercettazione delle credenziali;
  - j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
  - k. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:

- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
- eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

### **Art. 3 – Oneri economici**

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune all'Ente senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

Restano a carico dell'Ente i costi derivanti dalla connessione Internet.

### **Art. 4 – Durata**

La presente convenzione ha inizio a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata illimitata / 3 anni / n anni. L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

### **Art. 5 – Utilizzo dei dati**

L'Ente, nel richiedere l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l'acquisizione di tali informazioni è funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.

L'Ente si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dall'Ente, sotto la propria responsabilità, entro i termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili all'Ente.

### **Art. 6 – Conservazione dei dati**

Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico dell'Ente definito al punto 3 dell'art. 2 della presente convenzione.

I dipendenti abilitati all'accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto l'Ente e per ragioni connesse al servizio.

Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 7 – Titolarità del dato**

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in conformità all'art. 58, comma 2 del CAD. E' in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente di cedere a terzi i dati cui accede attraverso la convenzione.

### **Art. 8 – Obblighi delle parti**

Il Comune si impegna a:

- a. garantire l'accesso alla banca dati anagrafica all'Ente per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A".

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali malfunzionamenti, interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

L'Ente si impegna a:

- a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.

b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti all'Ente ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

#### Art. 9 – Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto. Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Nome\_Ente, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore \_\_\_\_\_

Il Rappresentante di XXX

## SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO AI DATI

### 1) Servizi erogati

Al fine di consentire l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione da parte dell'Ente, il Comune mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici.

Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione.

Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.

Il servizio di consultazione permette di:

- Ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la visualizzazione dei dati anagrafici.
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso.
- Stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema.

Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate all'Ente fruitore.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell'articolo 2 della presente convenzione.

### 2) Regole tecniche e organizzative per l'accesso ai dati

I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- E' previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet istituzionale del Comune, nella sezione .....
- L'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL.
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale.
- E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali.


L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- L'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall'Ente e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.
- L'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune.
- Il responsabile unico dell'Ente comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. L'Ente si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune.
- Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati.



Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.

- Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.



**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i ) della L.R. 48/1991 e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei settori interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

- del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: atto di indirizzo per l'adesione all'Accordo Quadro denominato "Sistema pubblico di connettività (SPC)" per i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e Intranet per il tramite dell'ente controllore CONSIP e la BT Italia S.p.A.

Con successiva separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA





IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Impastato



N. \_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 SET. 2017

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);

Palazzo Adriano, li 14 SET. 2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato

